



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Roma li 08/10/2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

CIRCOLARE N. 17

Oggetto: art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto

1. Premessa

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del DL 31 maggio 2010 n. 78, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1° ottobre 2010 il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni introdotte, in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dall'articolo 12, commi 7, 8, 9 e 10, della richiamata legge.

2. Pagamento indennità di fine servizio o di fine rapporto

Il comma 7 dell'articolo 12 in esame, introduce nel pubblico impiego nuove modalità di pagamento delle indennità di fine servizio, comunque denominate, stabilendo che le stesse vengano pagate in uno o più importi annuali, a seconda che l'ammontare lordo della prestazione superi o meno i 90.000 euro.

La disposizione riguarda le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istat ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Devono intendersi ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i dipendenti di quegli enti che, pur non avendo la natura di pubbliche amministrazioni, rientrano nell'elenco di quelli individuati dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n.196/2009 (cfr. Allegato).

Le prestazioni erogate dall'Inpdap riguardate dalla novella legislativa sono:

- l'indennità di buonuscita (IBU) di cui al DPR 29 dicembre 1973 n. 1032;
- l'indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge 8 marzo 1968 n. 152;
- il trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 2, commi 5-8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come modificato dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 26, commi 18-20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con disciplina di dettaglio contenuta nel Dpcm 20 dicembre 1999, successivamente modificato.

In particolare, la norma dispone che tali indennità vengano corrisposte:

- a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Ai fini delle prestazioni di fine servizio erogate da questo Istituto, per "ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali", di cui al presente comma, si intende l'importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste dall'art. 19, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e s.m.i.

Si specifica che la disciplina disposta dal comma 7 citato ha carattere generale e si applica ai TFS/TFR da corrispondere per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, fatta salva la disciplina derogatoria di cui al paragrafo 4.

3. Termini di pagamento

Il comma 8 conferma quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del TFS o del TFR; pertanto, la scadenza del pagamento del primo importo annuale è quella prevista, per la generalità delle prestazioni di importo pari o inferiore al limite dei 90.000 euro, dalle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140.

A tale proposito, si rammenta che l'art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 dispone che il pagamento delle indennità di fine servizio e di fine rapporto debba avvenire non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del successivo comma 5 dell'art. 3 della legge n. 140 citata, solo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio, per decesso e per invalidità, il pagamento della prestazione deve essere disposto entro i 105 giorni successivi al collocamento a riposo.

Si potrà procedere all'erogazione dell'intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio se il dipendente possiede un'anzianità contributiva di 39 anni 11 mesi e 16 giorni ai fini pensionistici.

Si ritiene opportuno, altresì, ricordare che, anche nel caso in cui il dipendente possa vantare 39 anni 6 mesi e 1 giorno di iscrizione all'ex ENPAS o all'ex INADEL avrà diritto al pagamento dell'intero TFS/TFR o del primo importo annuale entro 105 giorni dal collocamento a riposo, in quanto tale anzianità, per effetto delle specifiche disposizioni evidenziate nel paragrafo 5.3, è arrotondata a quaranta anni.

Si rammenta inoltre che i periodi di anzianità utile non sono soltanto quelli di effettivo servizio, ma anche quelli riconosciuti per riscatto, ricongiunzione ecc.

Il secondo ed il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti il limite dei 90.000 euro sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Si chiarisce che i pagamenti del secondo e del terzo importo non possono comunque avvenire oltre il 12° ed oltre il 24° mese successivi ad una delle decorrenze di cui alla legge n. 140/1997 sopra ricordate, anche nell'ipotesi in cui il primo importo sia stato pagato oltre la scadenza.

4. Disciplina derogatoria

Il comma 9 introduce una disciplina derogatoria e di carattere transitorio al pagamento rateale delle indennità di fine servizio e di fine rapporto introdotto dal comma 7: il pagamento in più rate del TFS/TFR non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età che intervengano entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni da corrispondere a coloro che hanno presentato le proprie dimissioni prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto 31 maggio 2010 n. 78) e che cessino dal servizio entro il 30 novembre 2010.

Pertanto, la deroga interessa tutti coloro che cessano dal servizio entro il 30 novembre 2010 (ultimo giorno di servizio 30 novembre) per limiti di età o per dimissioni, a condizione che questi ultimi abbiano presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 30 maggio u.s.

La disposizione derogatoria interessa, altresì, coloro che, raggiunto il requisito del limite di età, hanno chiesto il trattenimento in servizio e che, durante tale periodo, ma entro il 30 novembre 2010, decidano di recedere dal rapporto di lavoro: in tal caso, il collocamento a riposo avviene, a tutti gli effetti, per limiti di età.

Non rientrano nei casi di cessazione per limiti di età, e quindi non costituiscono deroga alla rateizzazione del TFS/TFR, i collocamenti a riposo ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del Dlgs. 30 aprile 1997 n. 165, ancorché nei confronti degli stessi trovino applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia.

Per cui, ad esempio, un professore universitario, che abbia il limite di età a 70 anni, che cessi dopo il 65° anno di età ma prima del 70°, ancorché il relativo trattamento pensionistico si configuri come pensionamento di vecchiaia, sarà soggetto alle nuove disposizioni in tema di rateizzazione della buonuscita e alla relativa liquidazione si applicheranno i termini di pagamento previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 28 maggio 1997, n. 140 (non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che non cessi con 40 anni di anzianità utile ai fini pensionistici o di fine servizio/rapporto).

Mancando una espressa previsione legislativa, la disciplina derogatoria non si applica alle cessazioni per decesso, per inabilità e per raggiungimento della massima anzianità contributiva utile, qualora non siano state rassegnate le dimissioni entro il 30 maggio 2010.

5. Modalità di calcolo del TFS dal 1° gennaio 2011

5.1 il calcolo del TFS in due quote

Il comma 10 dispone che, a partire dalle anzianità utili maturate dal 1° gennaio 2011, il computo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

Sono interessati alla disciplina recata dal presente comma i dipendenti delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro rientranti nell'elenco di quelli individuati dall'Istat ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 (cfr. allegato) iscritti all'Inpdap ai fini TFS assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, nonché il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Ai soggetti che possano vantare al 31 dicembre 2010 un'anzianità utile alla erogazione di un TFS (nel caso dei lavoratori in regime di diritto pubblico sopra richiamato è ad esempio sufficiente anche un'anzianità di 6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 essi abbiano compiuto almeno un anno di iscrizione a fini TFS) sarà erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità previste dalla specifica normativa del TFS, sull'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame. Più specificamente, le modalità di individuazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio sono le seguenti:

- il calcolo della "prima quota" di TFS, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le disposizioni di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 ed alla legge 8 marzo 1968, n. 152, a seconda che si tratti di una buonuscita o di una IPS, che individuano quale base di calcolo, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo (retribuzione dell'ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale, per l'indennità di buonuscita, ovvero degli ultimi dodici mesi di effettivo servizio per l'indennità premio di servizio);
- il calcolo della "seconda quota" di TFS, a partire dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per

cento alla retribuzione contributiva utile a fini TFS per ciascun anno di servizio; l'importo derivante da tale operazione sarà rivalutato ai sensi dell'art. 2120, comma 4, del codice civile.

Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:

"Prima quota": anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;

"Seconda quota": anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile.

Poiché la disposizione indica chiaramente che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal "computo dei predetti trattamenti di fine servizio" le nuove regole non mutano la natura delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio.

Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento restano le medesime già considerate ai fini del trattamento di fine servizio e nulla cambia circa le modalità di finanziamento delle competenti gestioni dell'Istituto, rimanendo confermato il contributo alle gestioni ex ENPAS ed ex INADEL secondo l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

5.2 Riscatto di periodi o servizi.

I riscatti ai fini TFS, la cui domanda sia stata presentata successivamente al 31 dicembre 2010 ma relativa a periodi e/o servizi prestati in data antecedente al 1° gennaio 2011 influiscono, ai fini del computo degli anni utili, sulla individuazione della "prima quota" TFS, contribuendo ad aumentare l'anzianità utile.

Diversamente, i riscatti di periodi e/o servizi prestati successivamente al 31 dicembre 2010 hanno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base alle modalità previste per la "seconda quota" TFS e da valorizzare nell'anno di presentazione della domanda di riscatto. Relativamente a quest'ultimo aspetto, infatti, così come avviene per i riscatti a fini TFR ai sensi del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i., i mesi riscattati si trasformano in

altrettante quote di TFS che, dalla data della domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

In materia di periodi e servizi riscattabili ai fini IBU e IPS, rimangono ferme le norme previgenti.

5.3 Arrotondamento anni utili a TFS

Ai sensi dell'art. 18 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini TFS i periodi superiori a 6 mesi si arrotondano ad anno intero.

Questa regola continua ad applicarsi ai fini dell'individuazione della "prima quota" TFS: qualora nell'anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi o periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, questa si arrotonda ad anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

La medesima regola si applica anche ai casi di anzianità superiore a sei mesi al 31 dicembre 2010.

Per l'individuazione della "seconda quota" TFS, trova applicazione il primo comma dell'art. 2120 del codice civile: le frazioni dell'ultimo anno di servizio dovranno essere proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91 per cento sarà applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni saranno computate a mese intero.

5.4 Decesso in servizio

Nel caso di decesso in servizio, ai fini dell'individuazione dei beneficiari aventi diritto *iure proprio* alla prestazione di fine servizio, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 5 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per l'indennità di buonuscita e l'art. 3, legge 8 marzo 1968, n. 152, per l'IPS.

5.5 Tassazione dei trattamenti di fine servizio

L'importo lordo complessivo, determinato dalla somma della prima e seconda quota di TFS ovvero, nel caso di personale in regime di diritto pubblico con anzianità inferiore od uguale a sei mesi al 31 dicembre 2010, dalla sola seconda quota, calcolato in base alle modalità appena illustrate, è soggetto al trattamento fiscale fissato, per i TFS, dalle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2 bis, del citato DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.

5.6 Esercizio dell'opzione di cui al Dpcm 20/12/1999 in caso di adesione a fondi di previdenza complementare.

Per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembre 2010 continua a trovare applicazione il Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, anche con riferimento agli effetti sul proprio trattamento di fine servizio in caso di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare. Questi lavoratori, pertanto, aderendo ad un fondo di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, esercitano (automaticamente e contestualmente) l'opzione circa il passaggio dal TFS al TFR come disciplinato dal Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.i.. Solo in quel momento la propria prestazione di fine lavoro si trasforma da TFS in TFR ed il montante accantonato fino alla data di adesione costituisce il primo accantonamento di TFR e si rivaluta, con i successivi accantonamenti maturati a partire dall'adesione e non destinati a previdenza complementare. Si ricorda che in base all'accordo quadro Aran Sindacati del 31 marzo 2006 la facoltà di opzione per la trasformazione del TFS in TFR, contestualmente all'adesione ad un fondo pensione, può essere esercitata fino al 31 dicembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Pianese





Roma li 08/10/2010

CIRCOLARE N. 18

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Oggetto: Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Interventi in materia pensionistica.

1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 174/L della Gazzetta ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, è stata pubblicata la legge n. 122/2010 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Per espressa previsione contenuta nel testo, la legge in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con la presente circolare, acquisito con nota n. 0005065 del 1° ottobre u.s. il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si illustrano le innovazioni

introdotte in materia pensionistica dall'articolo 12 della richiamata disposizione legislativa, rimandando ad altra specifica circolare l'esame delle modifiche inerenti i trattamenti di fine servizio (commi dal 7 al 10 del citato art. 12) confermando, per il momento, quanto già anticipato con le note divulgative rispettivamente del giorno 11 giugno 2010 prot. n. 7627 e del 3 agosto 2010 prot. n. 10560.

2. Accesso al trattamento pensionistico

2.1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1)

L'art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile).

La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

Ciò si verifica anche nell'ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico prescritto per la pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il trattamento pensionistico, in presenza del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti prescritti per la pensione di anzianità, ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia).

In merito agli iscritti a questo Istituto, sono destinatari della c.d. finestra mobile, i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero a 65 dal 1/1/2012 nonché agli appartenenti a categorie di personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4.

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.2. Decorrenza per trattamenti pensionistici di anzianità (comma 2)

Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la c.d. finestra mobile si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 2011. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4.

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione, anche per i trattamenti pensionistici di anzianità, le disposizioni di cui al già citato art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2.3. Decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione (comma 3)

Nei confronti dei soggetti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento in regime di totalizzazione a partire dall'anno 2011, il trattamento decorre trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

Resta inalterato il previgente regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione) qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010.

Per un'immediata visualizzazione del nuovo regime di decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema delle quote) nonché in regime di totalizzazione, comparato con la precedente disciplina, si riportano in allegato le relative tabelle esemplificative.

2.4. Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici (commi 4, 5 e 6)

Le deroghe alla nuova disciplina in materia di differimento dell'accesso al pensionamento (c.d. finestra mobile) sono espressamente individuate ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 in esame.

In particolare, il comma 4 prevede il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (31 maggio 2010) nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL.

Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in tema di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età, quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 248 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).

Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari:

- a) i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*;
- b) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

A norma del comma 6, l'Inps provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, non verranno prese in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di decorrenze.

2.5 Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei lavoratori (commi da 12-bis a 12-quinquies)

In via generale, si rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono essere adeguati i requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi.

Gli adeguamenti di cui sopra, aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardano:

- I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote);
- I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché quello di cui all'articolo 22-ter, comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102 e s.m.i. per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
- Il requisito di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i. (sistema contributivo);
- Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell'assegno sociale (prestazione Inps).

In sede di prima applicazione, l'incremento dei requisiti in vigore, pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere superiore a 3 mesi.

L'adeguamento dei requisiti anagrafici è applicato, con gli stessi criteri di adeguamento e nell'ambito del sopra citato decreto direttoriale, anche ai regimi armonizzati secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 all'art. 2, commi 22 (regimi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria) e 23, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e al personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, il personale del servizio antincendi, nonché i rispettivi dirigenti.

L'adeguamento in esame non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età, quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).

Al comma 12-quinquies viene, inoltre, previsto che ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso in modo dinamico, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 anni del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

2.6. Innalzamento dell'età pensionabile (65 anni) a decorrere dal 2012 per le donne iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies).

Il comma 12-sexies dispone la sostituzione del 1° comma dell'articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102, prevedendo, a decorrere dall'anno 2012, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti l'elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, per il conseguimento del trattamento

pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza.

Per espressa previsione normativa "*Restano ferme (rectius Resta ferma) la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165*".

Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:

- al **31/12/2009**, se maturato il requisito anagrafico di **60 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha **decorrenza immediata**, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
- al **31/12/2010**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo le **finestre** previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti;
- al **31/12/2011**, se maturato il requisito anagrafico di **61 anni**, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha **decorrenza** secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi **12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile)**.

Resta, in ogni caso, confermato, come esplicitato al paragrafo 2.1 della presente Circolare, che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.

Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, in applicazione del comma 1 dell'articolo in esame, ma

qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.

3. Ricongiunzioni (commi 12-septies, 12-decies e 12-undecies)

Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979 n. 29 le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della medesima legge. L'onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 184.

Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo confermate le previgenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data.

Il comma 12-decies apporta modifiche all'articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980 n. 299, concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui all'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente. Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) l'onere per la ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell'istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007). Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge in esame, e non ancora definite, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964.

Con il comma 12-undecies viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps, nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all'ordinamento di appartenenza (articolo 40 della legge 22 novembre 1962 n. 1646 per amministrazioni statali e per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza; articolo 124 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092 che disciplina la costituzione della posizione assicurativa

per i dipendenti civili e militari dello Stato; articolo 21, comma 4 e articolo 40, comma 3 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 per i militari in servizio di leva o leva prolungata).

L'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps non opera, per gli iscritti alla cassa dei dipendenti dello Stato, nel caso in cui la cessazione dal servizio del dipendente statale, senza diritto a pensione presso questo Istituto, sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge in esame (31 luglio 2010) atteso che per detti iscritti la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio mentre, per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 38 ultimo capoverso della legge 22 novembre 1962 n. 1646, che prevedeva la costituzione della posizione assicurativa esclusivamente a domanda, essa non opera solo per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010 n. 122 abbiano presentato domanda di costituzione a questo Istituto a seguito di cessazione senza diritto a pensione. Di conseguenza, non può essere più effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps per gli iscritti alla CTPS cessati a partire dal 31 luglio 2010 (data di entrata in vigore della legge in esame) e per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dagli ex Istituti di previdenza che non abbiano, entro il 30 luglio 2010, presentato la prescritta domanda.

L'abrogazione della legge 2 aprile 1958 n. 322, che, attraverso il trasferimento dei contributi, consentiva comunque agli iscritti all'Inpdap di ricevere una prestazione dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, comporta la possibilità per l'Istituto di attribuire il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l'interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro.

In virtù di quanto sopra, il diritto ad una pensione deve essere garantito dalla sussistenza di una contribuzione previdenziale nell'ammontare minimo prescritto dalla legge, fermo restando che l'erogazione di tale trattamento, sia esso di vecchiaia che di anzianità, può avvenire solo al compimento del prescritto requisito anagrafico, ancorché non raggiunto in costanza di attività lavorativa.

Resta inteso che per la decorrenza dei relativi trattamenti si fa riferimento alle nuove disposizioni introdotte dalla legge in oggetto così come esplicitate nella presente Circolare.

Per il calcolo della pensione così riconosciuta si seguono le seguenti regole:

- per la liquidazione della quota A) viene presa in considerazione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio così come certificata nella posizione assicurativa dell'iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d'iscrizione dell'interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza;
- per la quota B) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità indicate dall'articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, comprensive degli emolumenti accessori dal 1° gennaio 1996.

4. Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 in esame, comportano il diritto all'accesso ai pensionamenti decorsi 12 mesi ovvero 18 mesi (per le pensioni in regime di totalizzazione) dalla maturazione dei prescritti requisiti.

Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

5. Riduzione delle retribuzioni – Effetti contributivi e pensionistici (articolo 9, comma 2)

Il comma in oggetto stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti del 5 per cento, per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro.

Per esplicita previsione normativa, tale riduzione non opera ai fini previdenziali.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra riportato e consentire la piena valorizzazione delle retribuzioni, al lordo delle riduzioni previste, sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di fine servizio comunque denominati, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a versare, in virtù del principio di corrispettività tra contribuzione versata e prestazione, la contribuzione sulle intere retribuzioni

virtualmente spettanti, senza tener conto delle riduzioni operate, sia per la parte a loro carico che per quella a carico dei dipendenti. Parimenti la contribuzione da versare a favore della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali deve essere commisurata all'imponibile contributivo virtuale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Pianese

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name 'Dott. Massimo Pianese'.

DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (Esempi)			
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 gennaio 2010 I trimestre	1° luglio 2010	31 gennaio 2011	1° febbraio 2012
30 giugno 2010 II trimestre	1° ottobre 2010	30 giugno 2011	1° luglio 2012
31 agosto 2010 III trimestre	1° gennaio 2011	31 agosto 2011	1° settembre 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011	30 novembre 2011	1° dicembre 2012

DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (Esempi)				
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE		MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
28 febbraio 2010 I trimestre	1° luglio 2010 (con 57 anni entro il 30/6/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	28 febbraio 2011	1° marzo 2012
30 aprile 2010 II trimestre	1° ottobre 2010 (con 57 anni entro il 30/9/2010)	1° gennaio 2011 (con età inferiore a 57 anni)	30 aprile 2011	1° maggio 2012
31 luglio 2010 III trimestre	1° gennaio 2011		31 luglio 2011	1° agosto 2012
30 novembre 2010 IV trimestre	1° aprile 2011		30 novembre 2011	1° dicembre 2012

- * se al 31 dicembre 2010 sono stati raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, si applicano le
previgenti disposizioni in materia di decorrenza.

DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA' CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (Esempi)			
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010		REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011*	
MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 maggio 2010 I semestre	1° gennaio 2011	31 maggio 2011	1° giugno 2012
31 luglio 2010 II semestre	1° luglio 2011	31 luglio 2011	1° agosto 2012

DECORRENZA PENSIONI DIRETTE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (Esempi)				
REQUISITI MATURATI ENTRO IL 31/12/2010			REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011	
MATURAZIONE REQUISITI	PRESENTAZIONE DOMANDA	DECORRENZA DELLA PENSIONE	MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
31 marzo 2010	18 luglio 2010	1° agosto 2010	31 marzo 2011	1° ottobre 2012
31 ottobre 2010	20 marzo 2011	1° aprile 2011	31 ottobre 2011	1° maggio 2013